



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

ORDINANZA N°34 DEL 13/12/2019

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA PRESSO L'UTENZA SSR610 - N. CONT. VIA LUNGO MARE N. 2 - FRAZ. CANNIGIONE - ARZACHENA.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa con nota prot. n. 62276 del 13.12.2019 da parte della Azienda Tutela Salute Sardegna ASSL Olbia nella quale si evidenzia che dagli esiti dei controlli effettuati dall'ARPAS di Sassari, sui campioni prelevati in data 09.12.2019 nel punto di consegna della rete presso l'utenza SSR610 – N. Cont. Via Lungo Mare n. 2 – Fraz. Cannigione in Arzachena, risulta il superamento del valore di parametro per Nitriti (valore rilevato 0,95 mg/l);

CONSIDERATO che le acque di che trattasi devono ritenersi non idonee per uso potabile e per la preparazione di alimenti e bevande in cui rappresentino la componente principale (minestre, bevande, soprattutto di quegli alimenti destinati ai neonati o ai lattanti) mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa;

RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

RITENUTO indispensabile, alla luce della nota su citata e nelle more della verifica degli interventi adottati di dover emanare adeguate misure a titolo cautelativo, atte a vietare l'uso dell'acqua erogata dalla rete pubblica per i soli fini sopradescritti;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

ORDINA

DI VIETARE l'utilizzo dell'acqua erogata nel centro abitato di Cannigione, in quanto la stessa non è idonea per uso potabile e per la preparazione di alimenti e bevande in cui rappresenti la componente principale (minestre, bevande, soprattutto di quegli alimenti destinati ai neonati o ai lattanti) mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa;

Il presente divieto è valido fino alla comunicazione, da parte del Gestore, dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua che dovrà essere erogata nel rispetto dei parametri di legge;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa in copia:

- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- Al Comando di Polizia Locale - Sede;
- Alla Società Abbanoa Spa;
- All'Azienda per la tutela della Salute di Sassari;
- Alla Direzione ASSL di Olbia;
- Al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;

INFORMA

Ai sensi D.lgs. del 2 luglio 2010 n. 104, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
Avv. Roberto Ragnedda